

Verbale di Assemblea Ordinaria

Tenuto conto che il Decreto Legge del 22 Marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni) in ragione del protrarsi dell'emergenza Covid -19 ha prorogato il termine per l'adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus con la modalità semplificata al 31 Maggio 2021 e che tale modalità consente di modificare gli Statuti con le modalità previste per l'assemblea ordinaria (anziché straordinaria),

Il **giorno 28 Maggio 2021** alle ore 18.30 presso la Casa del Volontariato di Pordenone si riunisce l'Assemblea dei Soci dell'associazione La Biblioteca di Sara ODV. Risultano presenti, Michele de Mattio, Sandra Ferrarin, Nico Nanni, Alessandra Pavan, Francesca Sari, Cristina Savi, Giuliana Raffin, Alessandro Vicentini, Orgnani Piero, Colussi, Marianne Muntendam, Marco Pivetta. Risultano assenti Monica Bianchettin, Massimo Zecchin, Gianna Bongiorno e Patrizio de Mattio.

Presiede l'assemblea la Presidente dell'Associazione Cristina Savi, verbalizza la segretaria Alessandra Pavan.

Constatato il numero legale, si dichiara aperta l'Assemblea, il cui ordine del giorno è la modifica dello statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

La Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti e allineare lo Statuto ai disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di Associazione di volontariato.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 30 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.00

La Presidente
Cristina Savi

La segretaria
Alessandra Pavan



atto registrato a Pordenone il 15 GIU. 2021
al n° 1495 Mod. 3 con liquidati € (ESEATE)
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1

IL DELEGATO (*)
Walter Platea

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luca

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 15 GIU. 2021 al
n° 1495 Mod. 3 con
liquidati € (ESEAT) di cui
per imposta IPOT. € /

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'Art.82 del D.Lgs. 117/17

STATUTO



Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un' associazione di volontariato denominata " La Biblioteca di Sara ODV" con sede a Pordenone in Via De Paoli, 19 in conformità al D. Lgs 117/2017 e sue eventuali modifiche ed integrazioni
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'associazione non è riconosciuta giuridicamente ed è disciplinata dal presente statuto. Agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. "La Biblioteca di Sara ODV", è associazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera prevalentemente nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 4

Finalità

1. L'Associazione si rivolge prevalentemente a favore di terzi
2. "La Biblioteca di Sara ODV" è costituita al fine di promuovere il valore della lettura e dei libri nel ricordo di Sara Moranduzzo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Incrementa il patrimonio librario de "La Biblioteca di Sara ODV", custodito in una sezione della Biblioteca Medica dell'ASFO presso il presidio ospedaliero di Pordenone e nel reparto di Pediatria dello stesso; detto patrimonio è destinato ai pazienti in cura presso l'Ospedale , ai loro familiari ed al personale dell'Ospedale.
- Organizza attività di lettura ad alta voce e prestito libri nei reparti del suddetto Ospedale.

- Organizza nel reparto di Pediatria dell'Ospedale di Pordenone laboratori didattici ed altre iniziative concordate, anche in rete con altre associazioni di volontariato; offre nello stesso reparto assistenza scolastica volontaria e sostegno alla Scuola in Ospedale.
 - Opera attività di lettura ad alta voce nelle case per anziani, in comunità alloggio, scuole ed in occasione di eventi culturali e sociali.
 - Informa della propria attività attraverso convegni, iniziative pubbliche, riviste, libri, opuscoli, programmi radio e televisione, siti web;
2. Le attività sopra elencate proprie dell' Associazione "La Biblioteca di Sara ODV" sono tutte riconducibili ai comma a) e i) delle attività di interesse generale di cui all'Art.5 comma 1 del D.Lgs 117/2017 .
 3. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
 4. L'Associazione potrà tuttavia svolgere, a norma dell'Art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.
 5. L'associazione intraprende tutte le iniziative e attività che possano aiutare la raccolta di fondi da destinare agli scopi sociali a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio



1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall' Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell' Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro la data dell' Assemblea Ordinaria annuale come stabilito al successivo articolo 15 commi 3 e 4 del presente Statuto.

L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. "La Biblioteca di Sara ODV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. A "La Biblioteca di Sara ODV" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Il numero degli associati comunque non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. Viene comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.

3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti e doveri degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.



2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, nonché di esaminare i libri sociali mediante presa visione presso la sede dell'Associazione.

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

5. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

6. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

7. Gli associati si impegnano al versamento di un contributo annuale.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Colui che per qualsiasi motivo perde la qualità di socio, ovvero gli eredi nel caso di morte del socio, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati né possono vantare alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11

Dei Volontari, dell'attività di volontariato e delle persone retribuite

1. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività, per il tramite dell'Associazione, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n°117.

3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori



impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.¹

Art. 12 Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che mantenga un comportamento che arrechi o sia suscettibile di arrecare danni materiali o morali all'associazione e/o ai singoli soci ovvero provochi gravi dissidi interni, o ancora ostacoli in qualsiasi modo le attività dell'associazione, può essere escluso dall'Associazione con delibera motivata dell'Organo di Amministrazione.
4. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dall'Organo di Amministrazione.

Titolo IV Organi dell'Associazione

Art. 13 Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;

2. Ai componenti degli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Art. 14 Composizione dell'assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o tramite delega scritta.
4. Ogni partecipante all'Assemblea potrà presentare un massimo di 3 (tre) deleghe.

Art. 15 Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea anche attraverso posta elettronica.



3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, e viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

4. Gli organi dell'associazione a fine del mandato triennale rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione dell'assemblea ordinaria annuale, di cui al precedente comma 3, in attesa del loro rinnovo.

5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea conformemente alle modalità sopra descritte.



Art. 16 Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Art. 17 Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti; per l'Assemblea straordinaria è previsto un quorum pari a 2/3 (due terzi) dei presenti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 18 Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il Bilancio consuntivo e preventivo;

- Delibera sulla responsabilit  dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art.28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilit  nei loro confronti ;
- Delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;;
- Fissa su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale;
- Delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello statuto;
- Delibera, con maggioranza qualificata, sullo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dall'Associazione;
- Delibera sul trasferimento della sede dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20 Organo di Amministrazione

1. I componenti l'Organo di amministrazione vengono eletti dall'Assemblea tra i soci iscritti nel Libro dei Soci. La numerosit  dei suoi componenti viene definita dall'assemblea stessa ad ogni rinnovo delle cariche statutarie in numero dispari con il numero minimo di tre membri.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di Amministrazione sar  integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parit  nella votazione prevarr  quello del presidente; non   ammessa delega.
4. l'Organo di amministrazione   convocato dal Presidente con avviso mediante posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i componenti, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione pu  essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'assemblea, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
7. tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e viene applicato l'Art. 2382 del C.C. riguardo alle cause di illeggibilit  e di decadenza
8. Il potere di rappresentanza attribuito dall'Assemblea agli amministratori   generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nelle suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21 Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico pu  essere revocato dall'Assemblea per gravi inadempienze di cui agli artt. 4 – 12 e 29 del presente statuto.
2. l'Organo di amministrazione svolge tutte le attivit  esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. l'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni quattro mesi e/o quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. l'Organo di Amministrazione:



- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo senza diritto di voto.

Art. 22 Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 Il Segretario

1. L'associazione ha un Segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo direttivo e dell'Assemblea;

- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei Libri Sociali;
- b) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
- c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione verso terzi e verso enti privati e pubblici.

Art.24 Il Tesoriere

L'Associazione ha un tesoriere nominato dall'Organo di Amministrazione con le seguenti funzioni:

- a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Art.25 Organo di Controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico





Art. 26
Revisore dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D.Lgs 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V
Il bilancio

Art. 27
Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione nelle forme previste dall'Art 13 c. 1-2 e dall'art.14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti i soci.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro la data dell'Assemblea Ordinaria annuale come stabilita all'art,15 c. 3-4 del presente Statuto
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 28
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione

Art. 29
Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

Rinvio

Perde nome 28 Maggio 2021



Quet!

Ni on auri

Wm W. Tucker

W P. v. A.

Wiederholen

Julie Henry

Spencer Hall

Thru Col

Pauline Sae